



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Modifica del decreto interministeriale 16 agosto 2019, n. 765, concernente l'adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e i criteri di ripartizione del cofinanziamento delle Università statali

- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante il Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 51-bis, comma 1, ove si specifica che al Ministero dell'Università e della ricerca «sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (Gazzetta ufficiale, Serie Generale n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- VISTO** la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" e, in particolare, l'articolo 5, concernente i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e, nello specifico, l'istituzione del fondo di finanziamento ordinario delle università;
- VISTE** le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee rese in data 26 giugno 2001, nella causa C-219/99; in data 18 luglio 2006, nella causa C-119/04; e in data 15 maggio 2008, nella causa C-276/07;





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, ai sensi del quale ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli;

VISTO l'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale il predetto articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63 *"si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 e, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."*;





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTE** le richieste di informazioni pervenute dalla Commissione europea con riferimento al caso pilota “EU-Pilot 2079/2011”, concernente la verifica della conformità dell’articolo 26, comma 3, ultimo periodo, con la sentenza della Corte di Giustizia del 26 giugno 2001, causa C-219/99;
- CONSIDERATE** le consolidate indicazioni interpretative fornite dalla Corte di Cassazione in ordine all’applicazione dell’articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (S.U. nn. 19164/2017, 24963/2017, 21972/2017), all’esito dei numerosi contenziosi instaurati da queste figure di personale universitario non docente;
- VISTO** l’articolo 11, della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017”;
- VISTO** il decreto interministeriale del 16 agosto 2019, n. 765, recante “Adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera”;
- CONSIDERATO** che, nella prevalenza degli Atenei statali italiani non si è proceduto alla sottoscrizione del contratto integrativo di sede secondo lo schema tipo di cui al decreto interministeriale del 16 agosto 2019, n. 765;
- VISTA** l’apertura a carico dell’Italia della procedura di infrazione n. 2021/4055 sugli ex lettori di lingua straniera presso le università, già caso EU Pilot (2011)2079, chiuso negativamente, come comunicato con nota n. 971 del 2 luglio 2021;
- VISTO** l’articolo 1, comma 305, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato l’articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017” e ha previsto l’eliminazione della sottoscrizione del contratto integrativo quale condizione di ammissione al cofinanziamento;
- VISTA** la nota prot. C (2023)77 final del 26 gennaio 2023 con la quale la Commissione europea ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato ai sensi dell’articolo 258 TFUE, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2021/4055;





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che, nel citato parere la Commissione europea ha ritenuto che “La situazione di discriminazione in violazione dell'articolo 45 TFUE rilevata nelle cause C-212/99 e C-119/04 riguarda attualmente la maggior parte dei lettori a livello nazionale, e non solo quelli in servizio presso le sei università da cui trae origine la causa. Pertanto, se la presente procedura di infrazione trae origine dalle precedenti sentenze della Corte nelle cause C-212/99 e C-119/04, la sua portata non copre solo l'esecuzione di tali sentenze, ma si estende anche alle 38 università che non hanno ancora proceduto alla ricostruzione di carriera”;

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione ha osservato che i contratti collettivi di sede previsti dal decreto interministeriale del 16 agosto 2019, n. 765, non sono obbligatori per il semplice riconoscimento degli arretrati dovuti agli ex lettori;

CONSIDERATO, infine, che la Commissione europea ha invitato l'Italia, quale Stato membro responsabile dell'attuazione del diritto dell'UE da parte di tutti gli organismi che esercitano funzioni/poteri pubblici, ad adottare le misure necessarie per conformarsi al diritto dell'UE, mediante il riconoscimento degli arretrati dovuti a ciascun ex lettore anche attraverso il versamento unilaterale degli importi dovuti a ciascun ex lettore, utilizzando la formula stabilita dal decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretata della successiva legge 30 dicembre 2010, n. 240;

RITENUTO che ciascuna Università, in applicazione dell'autonomia ad essa riconosciuta dall'ordinamento nazionale, riveste in via esclusiva la qualità di datore di lavoro e che, pertanto, è tenuta a effettuare la predetta ricostruzione di carriera al fine di cooperare lealmente per l'attuazione degli obblighi comunitari;

CONSIDERATA la necessità di dare esatta esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia europea rese nelle cause C-212/99 e C-119/04 e, in tal modo, superare il contenzioso in atto e prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso, assicurando a ciascun avente diritto la ricostruzione di carriera secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dall'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fatti salvi eventuali trattamenti di maggiore favore contrattualmente stabiliti tra le parti;





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA, altresì, la legge del 24 dicembre 2012 n. 234, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 43 relativo al diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea;

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", e, in particolare, l'articolo 38, recante "Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua", che introduce un apposito meccanismo sanzionatorio in caso di inadempimento da parte dei singoli Atenei degli obblighi previsti;

RITENUTO di integrare e modificare il Decreto Interministeriale del 16 agosto 2019, n. 765, in relazione ai requisiti di ammissione, ai criteri di ripartizione nonché ai modi e ai tempi del cofinanziamento, al fine di coadiuvare le Università obbligate a provvedere all'esatto adempimento degli obblighi suddetti;

ACQUISITI i pareri del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione, espressi con note rispettivamente prot. n. 4196 dell'11 maggio 2023 e prot. n. 307 del 26 aprile 2023;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al decreto interministeriale 16 agosto 2019, n. 765)

1. L'articolo 1 del decreto interministeriale 16 agosto 2019, n. 765, è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Per le finalità di cui in premessa, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nei limiti dell'incremento di euro 8.705.000 disposto a decorrere dall'anno 2017 dall'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, è destinato a cofinanziare





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

la ricostruzione di carriera, effettuata dagli Atenei statali, in favore degli ex lettori di madrelingua straniera ancorché cessati dal servizio, secondo le prescrizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dall'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Si intende per ex lettore di madrelingua straniera il soggetto che riveste o ha rivestito la qualifica di lettore di madrelingua straniera assunto ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prima della sua assunzione come collaboratore esperto linguistico.

2. Sono ammesse al cofinanziamento le Università statali che:
 - a) dall'adozione del decreto ministeriale 16 agosto 2019, n. 765, e prima dell'entrata in vigore della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, hanno sottoscritto un contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato, con il quale sia stata prevista l'applicazione nei confronti degli ex lettori di madrelingua straniera, in servizio al momento della sottoscrizione, di un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito e proporzionale all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, con riconoscimento, previa verifica dell'attività svolta, degli scatti biennali almeno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione del periodo di blocco degli scatti disposto con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli;
 - b) hanno o hanno avuto alle proprie dipendenze ex lettori di madrelingua straniera per i quali non è stata operata la ricostruzione di carriera con conseguente corresponsione delle differenze economiche ad essa connesse secondo un parametro retributivo pari a quello stabilito dal decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dalla successiva legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Sono esclusi dal cofinanziamento i rapporti già regolati da sentenze definitive passate in giudicato; da accordi transattivi stipulati successivamente all'entrata in vigore decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63; nonché da contratti integrativi che riconoscono trattamenti economici conformi o di maggior favore rispetto al parametro retributivo stabilito





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

dal decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dalla successiva legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera a).».

Articolo 2

(Termini di presentazione della domanda)

1. Ciascuna Università statale ha l'obbligo di presentare la domanda per l'ammissione al cofinanziamento per la prima volta, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, esclusivamente mediante la piattaforma informatizzata messa a disposizione dal Ministero. Ogni domanda o comunicazione effettuata con modalità differenti è inammissibile.
2. L'Università statale che non ha i presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, per richiedere il cofinanziamento è tenuta, per una sola volta, nei termini di cui al comma 1, a dichiarare espressamente la causa per la quale non accede al cofinanziamento tra una delle seguenti:
 - a) non avere mai avuto alle proprie dipendenze lettori di madrelingua straniera assunti a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) avere già integralmente provveduto ad effettuare la ricostruzione di carriera in conformità a quanto stabilito dal decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dalla successiva legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) avere già integralmente provveduto ad effettuare la ricostruzione di carriera in esecuzione di sentenze definitive passate in giudicato, di accordi transattivi stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, o di contratti integrativi che riconoscono trattamenti economici conformi o di maggior favore rispetto al parametro retributivo stabilito dal decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dalla successiva legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 1 del presente decreto.





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. L'Università statale che abbia presentato la domanda ai sensi del comma 1, a partire dall'anno 2024, ha la facoltà di presentare domanda per partecipare al riparto di ulteriori risorse disponibili, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, esclusivamente attraverso la piattaforma informatizzata messa a disposizione dal Ministero. Ogni domanda o comunicazione effettuata con modalità differenti è inammissibile.

Articolo 3

(Contenuto della domanda di cofinanziamento)

1. La domanda di ammissione al cofinanziamento di cui all'articolo 2 comma 1, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) l'elenco dei soggetti aventi diritto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), del presente decreto, con l'indicazione delle generalità, della data di prima assunzione ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della data di assunzione come collaboratore esperto linguistico e della data di eventuale cessazione dal servizio, l'indicazione del periodo di lavoro effettivamente svolto;
 - b) per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ancorché successivamente cessati dal servizio, la data di sottoscrizione del contratto integrativo di sede concluso secondo lo schema-tipo e per ciascun interessato, distintamente, la quantificazione dell'importo ritenuto dovuto a titolo di arretrati, determinato quale differenza tra il trattamento economico commisurato ai sensi del contratto integrativo di sede concluso secondo lo schema-tipo e il trattamento economico effettivamente applicato, maturato sino al 31 dicembre 2022 o alla data di cessazione del rapporto se anteriore, distinto per ciascun anno, unitamente al computo degli interessi legali conteggiati sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. La quantificazione non deve tenere conto delle somme per le quali sia prescritto il relativo diritto;
 - c) per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), ancorché cessati dal servizio, per ciascun interessato, distintamente, la quantificazione dell'importo ritenuto dovuto a titolo di arretrati, determinato quale differenza tra il trattamento economico commisurato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dall'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e il trattamento





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

economico effettivamente applicato, maturato sino al 31 dicembre 2022 o alla data di cessazione del rapporto se anteriore, distinto per ciascun anno, unitamente al computo degli interessi legali conteggiati sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. La quantificazione non deve tenere conto delle somme per le quali sia prescritto il relativo diritto.

2. La domanda di ammissione al cofinanziamento di cui all'articolo 2 comma 3, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) l'elenco di cui al comma 1, lettera a), aggiornato con l'indicazione dei soggetti cessati dal servizio sino al 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda;
 - b) per ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), a partire dall'anno 2023, la quantificazione dell'incremento annuo del trattamento economico posto a carico dell'Ateneo, determinato quale differenza tra il trattamento economico corrisposto ai sensi del contratto integrativo di sede concluso secondo lo schema-tipo e il trattamento retributivo effettivamente applicato prima dell'efficacia del predetto contratto integrativo;
 - c) per ciascun dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), a partire dall'anno 2023, la quantificazione dell'incremento annuo del trattamento economico a carico dell'Ateneo, determinato quale differenza tra il trattamento economico commisurato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dall'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e il trattamento economico precedentemente applicato.
3. La domanda è sottoscritta dal Rettore e dal Direttore generale che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assumono la responsabilità della veridicità, completezza e correttezza dei dati, delle dichiarazioni e delle istanze in essa contenuti.
4. La domanda deve contenere, a pena di esclusione, il consenso al trattamento dei dati e delle informazioni in essa indicati ai fini della corretta gestione della procedura di cofinanziamento e delle attività connesse, secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

5. La domanda presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, contiene, a pena di inammissibilità, la prova dell'integrale impiego da parte dell'Ateneo delle risorse già ricevute ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, da documentarsi mediante le attestazioni di pagamento in favore dei soggetti aventi diritto.
6. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare la correttezza di quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente ripetizione delle somme erogate mediante corrispondente decurtazione della quota di spettanza del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno successivo a quello dell'accertamento delle riscontrate incongruenze.

Articolo 4

(Rettifiche)

1. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 comma 1, il Ministero segnala agli Atenei interessati le criticità eventualmente rilevate e, in particolare, i nominativi che risultino presenti più volte negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), affinché le Università, previo approfondimento, procedano, quando risulti necessario, a rettificare la quantificazione dell'importo degli arretrati già inserita in domanda, tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata presso la diversa sede.
2. Quando il nominativo di cui al comma 1 è presente anche nell'elenco di uno degli Atenei che, prima dell'entrata in vigore della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, hanno sottoscritto un contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato, quest'ultimo, in conformità alle clausole negoziali, provvede integralmente e in via esclusiva, a quantificare gli importi dovuti all'ex lettore di madrelingua straniera sino dalla data di prima assunzione ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con corrispondente rettifica della domanda di cofinanziamento da parte degli Atenei, sollevati dagli oneri economici della ricostruzione.
3. Le rettifiche alla domanda di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dagli Atenei entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla data di segnalazione, a pena di esclusione integrale della domanda di cofinanziamento presentata dall'Ateneo inadempiente.





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 5

(Criteri di ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca nel conto residui e nella competenza dell'esercizio 2023, sono destinate a soddisfare le domande di cui all'articolo 2 comma 1, e sono ripartite tra gli Atenei in proporzione al numero di lettori di cui all'elenco dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), come rettificato ai sensi dell'articolo 4, ponderato con il tempo di servizio prestato sino al 31 dicembre 2022.
2. Le risorse iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca in conto competenza a partire dall'anno 2024 sono destinate prioritariamente agli Atenei che abbiano ricevuto un cofinanziamento inferiore rispetto agli importi quantificati nella domanda di cui all'articolo 2 comma 1 e sono ripartite in proporzione al numero dei lettori di cui all'elenco dell'articolo 3, comma 1 lettera *a*), ponderato con il tempo di servizio prestato sino al 31 dicembre 2022. Le risorse restanti sono destinate a cofinanziare l'incremento annuo del trattamento economico di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b*) e *c*), dichiarato da ciascun Ateneo e sono ripartite in proporzione al numero dei lettori in servizio, come risultante dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), ponderato con il tempo di servizio prestato nell'anno.
3. Nella ripartizione si tiene conto di una maggiorazione pari al 20% dell'importo cofinanziato in favore delle Università che dall'adozione del decreto ministeriale 16 agosto 2019, n. 765, e prima dell'entrata in vigore della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, hanno sottoscritto il contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato.
4. La ripartizione avviene nel limite massimo della quantificazione operata da ciascun Ateneo e delle risorse disponibili.

Articolo 6

(Concessione del cofinanziamento)

1. Il cofinanziamento, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, è concesso mediante decreto del Direttore Generale della Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore o suo delegato.





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Entro 60 giorni dall'erogazione del cofinanziamento, l'Università procede al pagamento nei confronti dei soggetti aventi diritto, fatto salvo il differimento del predetto termine per il tempo occorrente a consentire l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 8 del contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato e in ogni caso per un tempo non superiore a 90 giorni.
3. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento nei confronti dei soggetti aventi diritto, l'Università ha l'obbligo di rendicontare, mediante apposita relazione da trasmettere attraverso la piattaforma informatizzata messa a disposizione dal Ministero, i modi e i tempi di impiego delle risorse cofinanziate nel rispetto delle disposizioni del presente decreto nonché l'elenco dei nominativi dei soggetti beneficiari del versamento e dell'importo a ciascuno di essi corrisposto. Ogni domanda o comunicazione effettuata con modalità differenti è inammissibile.
4. Entro 30 giorni dal pagamento effettuato nei confronti dei soggetti aventi diritto di cui all'elenco dell'articolo 1, comma 2, lettera a), l'Università trasmette attraverso la piattaforma informatizzata messa a disposizione dal Ministero, la rinuncia individuale di cui all'articolo 8 del contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato. Ogni domanda o comunicazione effettuata con modalità differenti è inammissibile.
5. Il mancato impiego delle somme cofinanziate entro il termine di cui al comma 2, o la mancata rendicontazione dei pagamenti effettuati entro il termine di cui al comma 3, o la mancata trasmissione della rinuncia individuale di cui all'articolo 8 del contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato, comportano la decadenza dal cofinanziamento in misura proporzionale agli importi non impiegati o non rendicontati o corrisposti al soggetto per cui non si è acquisita la rinuncia con obbligo di restituzione degli stessi e dalla possibilità di riproporre la domanda nei termini di cui all'articolo 2, fermi gli obblighi retributivi e previdenziali incombenti sull'Università nella sua qualità di esclusivo datore di lavoro.
6. In deroga alle previsioni di cui al comma 5, qualora l'Ateneo dimostri, in occasione della rendicontazione prevista al comma 3, di essersi diligentemente attivato per effettuare il pagamento nei termini di cui al comma 2 e che il mancato di impiego di risorse nei termini previsti sia stato causato da fatto non imputabile all'Ateneo, le corrispondenti decadenze di cui al comma precedente non si applicano. Il Ministero, previa valutazione delle documentate motivazioni addotte dall'Ateneo, assegna un nuovo termine per provvedere non superiore a un anno. Decorso inutilmente tale termine, l'Ateneo decade





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

dal cofinanziamento in misura proporzionale agli importi non impiegati e con obbligo di restituzione degli stessi, fermi gli obblighi retributivi e previdenziali incombenti sull'Università nella sua qualità di esclusivo datore di lavoro.

Articolo 7

(Censimento degli ex lettori di madrelingua straniera)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento della procedura di cofinanziamento e assicurare l'effettività dei risultati da essa perseguiti, ciascun ex lettore di madrelingua straniera può registrarsi sulla piattaforma informatizzata a tal fine predisposta e fornire una dichiarazione recante le seguenti informazioni:
 - a) generalità anagrafiche, con particolare riferimento allo status di cittadino dell'UE;
 - b) Università presso cui è stato prestato servizio e periodo di lavoro effettivamente svolto presso ciascuno degli atenei di servizio;
 - c) data di prima assunzione ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - d) data di assunzione come collaboratore esperto linguistico;
 - e) data di eventuale cessazione dal servizio;
 - f) contenziosi eventualmente instaurati nei confronti delle Università di cui alla lettera b) aventi ad oggetto la ricostruzione di carriera.
2. La dichiarazione deve contenere il consenso al trattamento dei dati personali e delle informazioni inserite secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assume la responsabilità della veridicità dei dati e delle informazioni in essa contenute e deve essere corredata da copia del documento d'identità in corso di validità.
4. La dichiarazione priva dei requisiti prescritti ai commi 3 e 4 si considera non pervenuta.
5. La dichiarazione di cui al comma 1 ha finalità meramente informativa, non costituisce domanda di ricostruzione di carriera e non attribuisce diritti al soggetto dichiarante.
6. La piattaforma di cui al comma 1 è attivata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e resta attiva per i successivi 20 giorni.





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

7. Allo scopo di garantire la massima adesione, ciascun Ateneo statale pubblica sul proprio sito istituzionale il presente decreto, dando evidenza del termine di cui al comma 6.

Articolo 8

(Regime sanzionatorio)

1. Ciascuno Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalità indicate nel presente decreto.
2. La mancata partecipazione alla procedura determina, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 43, per l'anno 2024 l'assegnazione della quota spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario, diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 24 giugno 2022, prot. n. 581 (FFO 2022).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ALLEGATO 1

(Schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera)

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

ACCORDO N.

Oggetto: Contratto collettivo integrativo di Ateneo per gli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Tra le parti così costituite

Commissione di Parte pubblica, nominata ai sensi

Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U./R.S.A.) eletta

premessi che

- l'art. 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto del principio per il quale non è possibile erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che "la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono";
- la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione VI, del 26 .06.2001 (causa C-212/99) ha dichiarato la necessità di tenere conto, nel trattamento economico dei C.E.L.- ex lettori, della esperienza acquisita e della anzianità di servizio, in relazione alla specifica esperienza professionale e personale maturata;
- l'art. 1 della Legge 5 marzo 2004 n. 63 (conversione del D.L. 14 gennaio 2004 n. 2) ha previsto che "ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera" di alcune Università italiane "già destinatari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, è attribuito, proporzionalmente





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione" e che "tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente";

- la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 18.07. 2006 (causa C-119/04) ha sostanzialmente confermato che l'articolo 1 della legge n. 63/2004 può essere un parametro corretto per l'applicazione della predetta sentenza della Corte di Giustizia del 26.06.2001;
- l'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che la citata disposizione legislativa *"si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 e, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."*;
- l'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università sia incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dal predetto articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, convertito dalla legge n. 63 del 2004, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e che con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, sia predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, nonché siano stabiliti i criteri di ripartizione delle summenzionate risorse a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2018 perfezionano i relativi contratti integrativi;

- l'articolo 3 della legge 3 maggio 2019, n. 37 prevede che "All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2019»".
- con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato definito lo schema tipo del contratto integrativo di sede

ritenuto

opportuno addivenire ad un accordo di contrattazione integrativa, al fine di dare piena attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia sopra citate, nonché raggiungere una migliore definizione del trattamento economico in capo a coloro che rivestano o abbiano rivestito la qualifica di lettore di madrelingua, anche al fine di addivenire ad una cessazione del contenzioso in essere, auspicando un rasserenamento dei rapporti di lavoro, una maggior chiarezza operativa e una reciproca disponibilità;

si conviene

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Contratto collettivo integrativo si applica agli ex lettori di madrelingua assunti in forza dell'articolo 28 del D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980. Essi sono inquadrati tra il personale tecnico amministrativo ed il loro trattamento giuridico è disciplinato dall'art. 4 della L. 21.06.1995 n. 236, dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca.





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Il presente accordo integrativo decorre dalla data di sottoscrizione, con effetti economici dalla data di prima assunzione *per coloro che non hanno un precedente accordo integrativo o sentenze che prevedono un diverso trattamento economico* e avrà durata fino al _____.

Articolo 2

Struttura di afferenza

1. La struttura cui afferiscono gli ex lettori di madrelingua di cui all'articolo 1, assegna, organizza e distribuisce l'impegno orario, presso le sedi di lavoro dell'Ateneo, secondo i criteri più sotto indicati e nei limiti della programmazione degli organi di governo dell'Ateneo di cui al successivo articolo 3, comma 1.

Articolo 3

Mansioni e rapporto di lavoro

1. Il fabbisogno delle attività di collaborazione ed esercitazioni linguistiche è programmato dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

2. A ciascun ex lettore è attribuito con il contratto individuale di lavoro un monte ore su base annua, tenuto conto del fabbisogno generale dell'ateneo.

3. L'attività di collaborazione linguistica è finalizzata allo sviluppo delle abilità linguistiche comunicative a vari livelli, secondo quanto stabilito dal Quadro comune europeo di riferimento (Common European Framework of Reference) o da strumenti analoghi, e consiste, prevalentemente in attività di esercitazione linguistica sia in modalità frontale sia a distanza (online e/o blended) cui si aggiungono, fino al completamento del monte orario attribuito ad ogni ex lettore, ulteriori attività inerenti:

- preparazione di materiale didattico, somministrazione e correzione di test di ingresso e di profitto relativi alle esercitazioni linguistiche e/o delle prove di accertamento linguistico;
- preparazione, somministrazione e correzione delle prove scritte e/o orali relative alle esercitazioni impartite presso i corsi di studio propedeutiche all'esame di profitto;
- assistenza agli studenti per gli aspetti connessi all'attività svolta nelle esercitazioni linguistiche;
- attività di supporto linguistico alle strutture dell'Ateneo, non rientranti tra le esercitazioni: a titolo di esempio, traduzioni specialistiche, partecipazione alle





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

commissioni di concorso del personale contrattualizzato, collaborazione nella formazione del personale;

- attività collegiali o individuali con il docente o la struttura di riferimento, la presenza in laboratorio per la predisposizione del materiale e per l'assistenza all'autoapprendimento;

4. Nell'ambito delle attività di cui al comma 3, il monte orario complessivo annuo, non inferiore a 250 ore annue, è ripartito secondo quanto indicato nella regolamentazione di Ateneo, fatto salvo che la prevalenza dell'attività deve essere dedicata alle esercitazioni linguistiche.

5. Compete al (struttura da individuare da ciascun ateneo), nell'ambito della programmazione, tenuto conto delle richieste delle strutture didattiche e del numero di studenti iscritti, suddividere, in termini di quantità orarie, il fabbisogno di esercitazioni linguistiche assegnandolo a ciascun ex lettore nel rispetto di quanto previsto dal comma 4.

Articolo 4

Trattamento economico

1. A decorrere dalla data di prima assunzione, ai lettori compete il trattamento economico previsto per i ricercatori confermati a tempo definito (articolo 38 D.P.R. n. 382/80), con applicazione delle classi e degli scatti biennali di anzianità previsti dalla vigente normativa maturati, ad esclusione del periodo di blocco degli stessi derivanti dalla normativa nazionale. A decorrere dallo scatto successivo a quello posseduto alla data del 29 gennaio 2011, lo stesso è disposto con cadenza triennale fino al 2020 e, successivamente, riprende con progressione biennale e comunque previa verifica dell'attività svolta di cui al successivo articolo 5. Il trattamento economico è proporzionale all'effettivo impegno orario annuo, tenuto conto che l'impegno a tempo pieno è pari a 500 ore e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5.

2. Salvo diversa disposizione legislativa il trattamento economico di cui ai precedenti commi è soggetto a contribuzione INPS ed è valido ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Articolo 5

Verifica dell'attività svolta





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

1. Per ciascun ex lettore il (*struttura da individuare da ciascun ateneo*) procede, al termine di ogni anno accademico, alla verifica dell'attività svolta, risultante da apposito registro informatico, compilato e consegnato mensilmente, dal quale desumere chiaramente il numero delle ore effettuate e le diverse attività svolte nel periodo. Potranno inoltre essere introdotte ulteriori modalità di verifica della prestazione resa dagli ex lettori, anche mediante questionari da somministrare agli studenti.
2. Il rispetto delle attività svolte rispetto a quelle programmate, anche tenuto conto dell'eventuale verifica della prestazione ai sensi del precedente comma costituisce requisito per il riconoscimento della progressione economica di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Esclusività del rapporto con l'Università

1. Al personale di cui all'articolo 1 si applica la disciplina delle incompatibilità prevista in materia di pubblici dipendenti, ed in particolare quella prevista dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss., del D.P.R. n. 3/1957, della legge n. 662/1996 e del Regolamento interno in materia di incarichi esterni al personale dipendente.

Articolo 7

Attività di studio e di formazione

1. Gli ex lettori hanno il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale.
2. L'Ateneo garantisce l'accesso agli strumenti necessari, quali materiale bibliografico e didattico, reti telematiche, nonché favorisce la partecipazione a convegni e seminari inerenti le discipline linguistiche, o ad altre forme di studio e aggiornamento.
3. Fermo restando l'impegno orario complessivo degli interessati il (*struttura da individuare da ciascun ateneo*), compatibilmente con la programmazione e con la disponibilità economica, valuta le richieste avanzate dagli ex lettori per attività di studio e di formazione ai fini della concessione di giustificati periodi di assenza. Al fine di assicurare la qualità del servizio svolto e l'aggiornamento professionale, l'ateneo valuta le richieste avanzate dall'ex lettore per attività di studio e di formazione e può concedere un monte ore annuo fino ad un massimo di 30 ore retribuite considerato a tutti gli effetti come prestazione lavorativa.





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 8

Condizione sospensiva

Salvo e impregiudicato quanto previsto dalle sentenze definitive passate in giudicato, l'efficacia del presente Contratto Collettivo integrativo è subordinata - e pertanto sospesa sino - alla sottoscrizione nelle sedi preposte di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice Civile e all'acquisizione, da parte dell'Ateneo, della rinuncia individuale da parte degli ex lettori interessati dall'applicazione del presente Contratto Collettivo integrativo agli atti e/o a ogni e qualsiasi azione giudiziaria - di merito e/o esecutiva, già pendente e/o da instaurarsi - volta al riconoscimento di un trattamento economico pari o superiore a quello previsto dal presente accordo, a fronte dell'applicazione delle condizioni ivi previste.

Articolo 9

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disposto, agli ex lettori si applicano la disciplina di legge ed il Contratto Collettivo del Comparto per il personale tecnico amministrativo.

luogo, data

Letto, firmato e sottoscritto

La Commissione di Parte Pubblica

La Parte sindacale

Verifica di compatibilità economico-finanziaria da parte del Collegio dei revisori dei Conti

.....

Ratifica del C.d.A.





Al Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA

(da formalizzare in sede protetta ai sensi dell'art. 2113, quarto comma, del Codice Civile)

Il/La sottoscritto/a sig./ra
.....

nato a
... il

C.F.

Residente in Via
..... cap

assistito da
.....

dipendente dell'Università
.....

in qualità di
.....

a decorrere dal
.....

Preso atto che:

- Tra il/la sottoscritto/a e l'Universitàpendono i seguenti contenziosi:





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- 1) NRGavanti
- 2) NRGavanti
- 3) NRGavanti

- In data è stato emanato il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n., finalizzato al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
- In sede di attuazione del sopra citato Decreto ministeriale, in dataè stato stipulato dall'Università il Contratto Collettivo integrativo di Ateneo per gli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
- Tutto ciò premesso

DICHIARA

di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Università, in relazione al proprio rapporto di lavoro alle dipendenze del suddetto Ente, in via ulteriore rispetto a tutto quanto previsto dal Contratto Collettivo integrativo di Ateneo di cui in premessa e, conseguentemente, dichiara di rinunciare agli atti e/o ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria - già pendente e/o da instaurarsi, di merito e/o esecutiva - volta al riconoscimento di un trattamento economico pari o superiore a quello previsto dal citato Contratto Collettivo integrativo, con riguardo a prestazioni lavorative pregresse e/o attuali, a fronte dell'applicazione delle condizioni previste dal medesimo Contratto collettivo integrativo.

Luogo e data,
.....
.....

Firma del/la dipendente
.....
.....





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

